

**ATTO N. 820**

**PROPOSTA DI LEGGE**

*di iniziativa*

*dei Consiglieri Squarta, Meloni e Fioroni*

***“ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 FEBBRAIO 1995, N. 6  
(RISTRUTTURAZIONE ORGANICA E FUNZIONALE DELL'ISTITUTO PER LA STORIA  
DELL'UMBRIA CONTEMPORANEA) E ALLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2003, N. 1  
(COSTITUZIONE DEL CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI)”***

---

*Depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi*

*il 22/03/2021*

*Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 23/03/2021*

Regione Umbria-Assemblea Legislativa



AOO Segreteria Generale  
prot. n. 0001962 del 22/03/2021  
Protocollo in ENTRATA  
Fascicolo 18/1/2/11

PDL n. 820

**PROPOSTA DI LEGGE  
DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI  
Marco Squarta, Paola Fioroni e Simona Meloni**

**ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA  
LEGGE REGIONALE 14 FEBBRAIO 1995, N. 6  
(RISTRUTTURAZIONE ORGANICA E FUNZIONALE DELL'ISTITUTO  
PER LA STORIA DELL'UMBRIA CONTEMPORANEA) E ALLA LEGGE  
REGIONALE 21 GENNAIO 2003, N. 1 (COSTITUZIONE DEL CENTRO  
STUDI GIURIDICI E POLITICI)**

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**La proposta di legge si compone di tre Capi.**

**Nel I Capo si disciplinano le modifiche alla legge istitutiva dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea ovvero la l.r. 6/1995.**

L'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea è attualmente affidato alla gestione di un Commissario straordinario nominato in forza di quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2020, n. 1 (Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2020-2022 della Regione Umbria) e questo in attesa di ridefinire l'assetto organizzativo degli enti regionali di ricerca.

La durata dell'incarico del Commissario è stato stabilita dal decreto di nomina della Presidente della Giunta regionale e prevede un termine massimo di nove mesi con possibilità di proroga per motivate esigenze. Il suddetto decreto è stato adottato il 17 giugno 2020 ed è stata fissata la durata dell'incarico fino al 31 dicembre 2020. L'incarico è stato quindi prorogato con un ulteriore d.p.g.r., il n. 104 del 23 dicembre 2020, **è stabilita, quale scadenza massima dell'incarico prorogato, il 30 giugno 2021.**

In vista di tale scadenza, le modifiche proposte si rendono quindi necessarie per ridefinire l'assetto organizzativo dell'Istituto semplificandone la gestione in favore delle attività di ricerca scientifica.

Tra le modifiche più significative da segnalare vi è la previsione, in luogo dell'attuale Consiglio di amministrazione, di un Consiglio scientifico-istituzionale, costituito da studiosi nel campo delle scienze storiche e sociali chiamato a dare impulso all'attività di ricerca dell'Istituto e per questo investito del compito di adottare il programma di attività dell'Istituto che poi va approvato dall'Assemblea dei soci. Il Presidente del Consiglio scientifico-istituzionale nonché Presidente dell'Istituto svolge invece compiti gestionali ed ha la responsabilità organizzativa e finanziaria dell'Istituto. I compensi percepiti, e a carico dell'Istituto stesso, sono parametrati ai compiti svolti. Si passa inoltre da un Consiglio di amministrazione di sette persone ad un Consiglio scientifico-istituzionale di cinque persone.

La nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti viene rimessa in toto all'Assemblea legislativa secondo le modalità previste dalla l.r. 11/1995.

Le disposizioni transitorie consentono poi di regolamentare la fase di passaggio tra il Commissario straordinario e la costituzione dei nuovi organi stabilendo comunque un termine finale di completamento delle procedure fissato **nel 30 settembre 2021, con possibilità quindi di prorogare ulteriormente l'incarico dell'attuale Commissario straordinario.**

### **ARTICOLO 1 (Art. 1 della l.r. 6/1995)**

Le modifiche a tale articolo sono volte a rendere più chiaro il testo delle disposizioni in esso contenute. Con la riformulazione proposta, al comma 2 dell'art. 1, si precisa quindi che l'ISUC è dotato di un proprio Statuto, fermo restando che detto Statuto è approvato dall'Assemblea legislativa. Infatti, l'espressione attualmente contenuta nella norma che connotava l'ISUC come "dotato di autonomia statutaria" poteva essere non del tutto corretta. Al comma 2 si declina meglio il significato dell'espressione:

“istituzionalmente collegato al Consiglio regionale” riferita all’ISUC: l’ISUC è tenuto a dare conto della propria attività all’Assemblea legislativa; il Presidente dell’Assemblea si farà carico di trasmettere la relazione inviata dall’ISUC a tutti i Consiglieri e al Presidente della Giunta regionale, per un eventuale seguito. Ciò consente di chiarire meglio una procedura che in passato non è stata di fatto mai applicata. Da una verifica negli archivi del Protocollo regionale risulta solo una Relazione inviata nel 2002 a firma dell’allora Presidente Mario Tosti e relativa all’attività svolta nel 2001. L’atto è stato esaminato dalla III Commissione che lo ha licenziato senza formulare osservazioni ed è stato quindi trasmesso all’AL. La suddetta Relazione è stata qualificata come ASE (atto solo esame).

Con la modifica proposta, si è prevista quindi la sola trasmissione della Relazione direttamente al Presidente dell’AL evitando passaggi in Commissione o Aula che si risolverebbero solo in mere prese d’atto.

#### **ARTICOLO 2 (Modifica Art. 2 della l.r. 6/1995)**

Le modifiche proposte al comma 2 sono dirette a chiarire alcuni passaggi della procedura volta all’approvazione dello Statuto dell’Istituto e delle sue eventuali modifiche. Gli elementi di novità sono la proposta del Presidente dell’ISUC rivolta all’Assemblea dei soci, investita dell’approvazione e la votazione con una maggioranza qualificata che considera i componenti dell’Assemblea e non i semplici presenti.

#### **ARTICOLO 3 (Modifica Art. 4 della l.r. 6/1995)**

L’art. 4 della l.r. 6/1995 individua gli organi dell’Istituto, come già detto in premessa, con la modifica proposta si sostituisce il Consiglio d’amministrazione con un Consiglio scientifico-istituzionale.

#### **ARTICOLO 4 (Modifica Art. 5 della l.r. 6/1995)**

Le modifiche apportate all’art. 5 della l.r. 6/1995 che disciplina i compiti dell’Assemblea dei soci, non incidono sull’assetto attuale delle attività svolte, ma sono piuttosto volte a chiarire taluni contenuti delle disposizioni vigenti. Fa eccezione quanto previsto per la nomina di un componente del Collegio dei revisori, attualmente riservata all’Assemblea dei soci e per effetto delle modifiche introdotte dalla presente legge, rimessa invece in capo all’Assemblea legislativa.

In particolar modo si precisa che il programma delle attività, approvato annualmente dall’Assemblea, su proposta del Consiglio scientifico-istituzionale, deve indicare anche il fabbisogno finanziario e deve essere trasmesso all’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa poiché è questo l’organo competente a formulare la proposta di bilancio dell’Assemblea legislativa stessa e quindi a poter valutare la compatibilità finanziaria della richiesta di finanziamento avanzata dall’Istituto. Sempre nell’intento di chiarire meglio il dettato normativo, si puntualizza che le proposte di bilancio di previsione e di rendiconto dell’ISUC sono predisposte dal Presidente dell’ISUC stesso e che prima della loro approvazione da parte dell’Assemblea dei soci è necessario acquisire il parere del Collegio dei revisori interno. All’Assemblea dei soci viene poi riservata la nomina di due componenti del Consiglio scientifico-istituzionale che dovranno essere rappresentativi sia dei soci istituzionali sia di quelli ordinari.

Vengono infine confermati i compiti già svolti dall'Assemblea quali l'approvazione dello Statuto e dei regolamenti.

#### **ARTICOLO 5 (Modifica Art. 6 della l.r. 6/1995)**

L'art. 6 della l.r. 6/1995 viene sostituito integralmente e contiene la disciplina del Consiglio scientifico-istituzionale dell'Istituto che si avvicenda al Consiglio d'amministrazione. Il nuovo organo, che durerà in carica 5 anni, sarà composto dal Presidente e da altri quattro componenti, di cui due eletti dall'Assemblea legislativa e due dall'Assemblea dei soci. Il Presidente del Consiglio scientifico-istituzionale nonché Presidente dell'ISUC sarà invece eletto dall'Assemblea legislativa su proposta del Presidente dell'Assemblea stessa e previa intesa con il Presidente della Giunta regionale. Per tutti i membri si richiede una comprovata competenza e professionalità nel campo delle scienze storiche e sociali e la loro appartenenza al mondo della cultura, dell'Università, della scuola e delle professioni.

La materia delle nomine dei suddetti membri è regolata dalla legge regionale n. 11 del 1995.

Viene stabilito infine che ai componenti del Consiglio spetta un gettone di presenza e gli eventuali rimborsi spese per la partecipazione alle sedute e tutto questo nel rispetto della normativa regionale in materia di contenimento e razionalizzazione della **spesa pubblica. Si ricorda che detti esborsi saranno a carico del bilancio dell'ISUC.**

#### **ARTICOLO 6 (Modifica Art. 8 della l.r. 6/1995)**

Con le modifiche all'art. 8 della l.r. 6/1995 viene sostituita integralmente la norma vigente. Con essa si disciplina la figura del Presidente dell'ISUC e del Vice Presidente. Il primo ha compiti gestionali e organizzativi, si chiarisce, però, che i provvedimenti a carattere gestionale del bilancio dell'Istituto sono di competenza della struttura dirigenziale dell'Assemblea legislativa che gestisce le risorse finanziarie dell'Assemblea legislativa stessa e ne predispone il bilancio.

L'emolumento riconosciuto al Presidente, sempre a carico del bilancio dell'ISUC, è parametrato sull'indennità di carica mensile del Consigliere regionale ed è pari al 10%.

#### **ARTICOLO 7 (Modifiche Art. 9 della l.r. 6/1995)**

L'art. 9 disciplina il Collegio dei revisori dei conti il quale diviene totalmente di nomina dell'Assemblea legislativa, la quale individua anche colui che rivestirà il ruolo di Presidente del Collegio. Viene prevista inoltre una indennità mensile parametrata sull'indennità percepita dal Presidente dell'ISUC.

#### **ARTICOLO 8 (Modifica Art. 12 della l.r. 6/1995)**

La modifica apportata al comma 2 dell'art. 12 della l.r. 6/1995 è meramente tecnica e necessaria in conseguenza del venir meno del Consiglio d'amministrazione.

Nel Capo II, che ricomprende solo l'art. 9, viene inserita una modifica alla legge che disciplina il Centro Studi Giuridici e Politici, ovvero la legge regionale n. 1 del 2003, al fine di prevedere, in analogia a quanto disposto anche rispetto all'Istituto, che il

Dirigente della struttura amministrativa dell'Assemblea legislativa a cui fa capo la gestione delle risorse finanziarie dell'Assemblea stessa assuma i provvedimenti per la gestione del bilancio del Centro Studi.

**Infine il Capo III con gli articoli 10 e 11 conclude la proposta di legge.**

All'art. 10 si dispone che sia il Centro Studi che l'ISUC devono adeguare i propri regolamenti di contabilità alle modifiche apportate dalla presente legge, ciascuno Ente in base ad una tempistica diversa, in considerazione del fatto che l'ISUC è al momento commissariato. L'art. 11 contiene invece norme di prima applicazione per il solo l'ISUC. Tale disposizione è, infatti, necessaria per regolamentare la fase di passaggio tra il Commissario straordinario e la costituzione dei nuovi organi dell'ISUC stabilendo comunque un termine finale di completamento delle procedure che scavalca la durata in carica del Commissario straordinario stesso per consentire il regolare svolgimento delle procedure di ricostituzione degli organi.

**Proposta di legge: Ulteriori modificazioni alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea) e alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Costituzione del Centro Studi Giuridici e Politici).**

## **CAPO I**

### **Ulteriori modificazioni alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea)**

#### **Art. 1 (Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6)**

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea), le parole "*dotato di propria autonomia statutaria,*" sono sostituite dalle seguenti: "*dotato di un proprio statuto e di autonomia*".

2. Il comma 2-bis dell'articolo 2 della l.r. 6/1995, è sostituito dal seguente:

*"2-bis. L'Istituto trasmette, entro il 30 aprile di ogni anno, al Presidente dell'Assemblea legislativa una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Il Presidente dell'Assemblea legislativa invia la relazione al Presidente della Giunta regionale e ai consiglieri regionali."*

#### **Art. 2 (Modificazione all'articolo 2 della l.r. 6/1995)**

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 6/1995, è sostituito dal seguente:

*"2. Lo statuto dell'Istituto è adottato, su proposta del Presidente dell'Istituto, dall'Assemblea **dei soci** con la maggioranza dei due terzi dei componenti ed è approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa. Allo stesso modo si procede per ogni sua modifica."*

#### **Art. 3 (Modificazione all'articolo 4 della l.r. 6/1995)**

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 6/1995 le parole: "l'Assemblea, il Consiglio d'amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "l'Assemblea dei soci, il Consiglio scientifico-istituzionale".

#### **Art. 4 (Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 6/1995)**

1. La rubrica dell'articolo 5 della l.r. 6/1995, è sostituita dalla seguente: "L'Assemblea dei soci".

2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 6/1995, è sostituito dal seguente:

"2. Spetta all'Assemblea:

a) approvare annualmente, su proposta del Consiglio scientifico-istituzionale di cui all'articolo 6, il programma di attività dell'Istituto con indicazione del relativo fabbisogno finanziario. Il Presidente dell'Istituto trasmette all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa il programma di attività per l'anno successivo entro il 15 settembre di ogni anno. L'Ufficio di presidenza, esaminato il programma di attività determina le risorse finanziarie da inserire nella proposta di bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa;

b) deliberare il bilancio di previsione e il rendiconto su proposta del Presidente dell'Istituto, previo parere del Collegio dei revisori dei conti;

c) eleggere due dei componenti del Consiglio scientifico-istituzionale, in rappresentanza dei soci istituzionali e di quelli ordinari;

d) approvare i regolamenti;

e) deliberare in materia statutaria."

#### **Art. 5 (Modificazione all'articolo 6 della l.r. 6/1995)**

L'articolo 6 della l.r. 6/1995, è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Il Consiglio scientifico-istituzionale.)

1. Il Consiglio scientifico-istituzionale dell'Istituto è composto dal Presidente e da altri quattro componenti, scelti tra studiosi di comprovata competenza e professionalità nel campo delle scienze storiche e sociali ed appartenenti al mondo della cultura, dell'Università, della scuola e delle professioni. Il Presidente del Consiglio scientifico-istituzionale è anche Presidente dell'Istituto.

2. Su proposta del Presidente dell'Assemblea legislativa, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale, l'Assemblea legislativa elegge, a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati, il candidato a ricoprire la carica di Presidente ai sensi del comma 1.

3. Dei quattro componenti di cui al comma 1, due sono eletti dall'Assemblea legislativa con voto limitato a un solo nome; in caso di parità risulta eletto il

*più anziano di età. Gli altri due componenti sono eletti dall'Assemblea dei soci e i nominativi sono comunicati al Presidente dell'Assemblea legislativa.*

*4. Il Consiglio scientifico-istituzionale è costituito con decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa pubblicato nel BUR telematico della regione Umbria. Nel decreto è fissata inoltre la data della seduta di insediamento.*

*5. Il Consiglio scientifico-istituzionale dura in carica cinque anni e ad esso si applicano le norme che disciplinano le nomine e le designazioni di competenza regionale e la proroga degli organi amministrativi.*

*6. Spetta al Consiglio scientifico-istituzionale la proposta dei programmi di attività dell'Istituto per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, avuto riguardo alle compatibilità finanziarie.*

*7. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 3, ai componenti del Consiglio scientifico-istituzionale spetta, a carico del bilancio dell'Istituto, un gettone di presenza e gli eventuali rimborsi spese per la partecipazione alle sole riunioni del Consiglio nella misura di quanto previsto dalla normativa regionale in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica.".*

#### **Art. 6 (Modificazione all'articolo 8 della l.r. 6/1995)**

L'articolo 8 della l.r. 6/1995, è sostituito dal seguente:

*"Art. 8 (Presidente e Vicepresidente.)*

*1. Il Presidente dell'Istituto ha la rappresentanza legale e sovrintende all'attività dell'Istituto, presiede e convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio scientifico-istituzionale e cura l'esecuzione dei deliberati degli organi. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Presidente dell'Istituto ha autonomia gestionale e organizzativa. I provvedimenti relativi alla gestione del bilancio dell'Istituto, in esecuzione delle decisioni del Presidente dell'Istituto stesso, competono al dirigente della struttura amministrativa dell'Assemblea legislativa a cui fa capo la gestione delle risorse finanziarie della medesima Assemblea. La suddetta struttura supporta, inoltre, il Presidente dell'Istituto nella redazione della proposta di bilancio di previsione e di rendiconto dell'Istituto.*

*2. Il Vicepresidente dell'Istituto è scelto dal Consiglio scientifico-istituzionale nel proprio seno. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vicepresidente.*

*3. Al Presidente dell'Istituto è corrisposto un compenso mensile lordo, onnicomprensivo, pari al dieci per cento dell'indennità di carica mensile di un Consigliere regionale, a carico del bilancio dell'Istituto.".*

## **Art. 7 (Modificazione all'articolo 9 della l.r. 6/1995)**

L'articolo 9 della l.r. 6/1995, è sostituito dal seguente:

*"Art. 9 (Collegio dei revisori.)*

*1. Il Collegio dei revisori dei conti, nominato dall'Assemblea legislativa con voto limitato ai sensi della l.r. 11/1995, è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti, iscritti nel Registro previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).*

*2. Spettano al Collegio dei revisori funzioni di verifica dei conti e di controllo della gestione economica e finanziaria dell'Istituto.*

*3. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni e i componenti possono essere riconfermati una sola volta.*

*4. Compete al Presidente del Collegio dei revisori dei conti una indennità mensile pari al venti per cento del compenso mensile del Presidente dell'Istituto di cui all'articolo 8, comma 3, e agli altri due membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti una indennità mensile pari al quindici per cento del compenso mensile sempre del Presidente dell'Istituto. Le indennità di cui al presente comma sono poste a carico del bilancio dell'Istituto."*

## **Art. 8 (Modificazione all'articolo 12 della l.r. 6/1995)**

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 6/1995, le parole: "dal Consiglio d'amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "nello statuto".

## **CAPO II**

### **Ulteriori modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Costituzione del centro Studi Giuridici e Politici)**

## **Art. 9 (Modificazione all'articolo 8 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1)**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Costituzione del Centro Studi Giuridici e Politici), è aggiunto il seguente:

*"2-bis. I provvedimenti relativi alla gestione del bilancio del Centro competono al dirigente della struttura amministrativa dell'Assemblea legislativa a cui fa capo la gestione delle risorse finanziarie dell'Assemblea stessa. La stessa*

*struttura supporta gli organi del Centro nella redazione della proposta di bilancio di previsione e di conto consuntivo di cui ai commi 1 e 2.”.*

### **CAPO III**


#### **Disposizioni comuni e norme di prima applicazione**

##### **Art. 10 (Adeguamento della regolamentazione interna di contabilità)**

1. L'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea e il Centro Studi Giuridici e Politici modificano i rispettivi regolamenti interni di contabilità al fine di adeguarli alle modifiche apportate dalla presente legge.
2. Il Centro Studi Giuridici e Politici provvede ai sensi del comma 1, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. L'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea provvede ai sensi del comma 1, entro trenta giorni dalla convocazione dell'Assemblea dei soci di cui all'articolo 11, comma 3.

##### **Art. 11 (Norme di prima applicazione per l'Istituto)**

1. In sede di prima applicazione i procedimenti per la costituzione degli organi dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea di cui all'articolo 4 della l.r. 6/1995, come modificato dalla presente legge, sono avviati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Fino alla nomina del Presidente dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della l.r. 6/1995, come modificato dalla presente legge, e comunque non oltre il 30 settembre 2021, rimane in carica il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2020, n. 1 (Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2020-2022 della Regione Umbria), anche previa proroga dell'incarico già conferito alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Presidente dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea, entro 10 giorni dalla sua nomina, convoca l'Assemblea dei soci per deliberare le modifiche statutarie che si rendono necessarie a fronte delle modifiche apportate alla l.r. 6/1995 dalla presente legge e per procedere alla nomina dei componenti del Comitato scientifico-istituzionale di propria spettanza.
4. Il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea in carica alla data di entrata in vigore della presente legge opera fino alla nomina del nuovo Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 6/1995, come modificato dalla presente legge.

MARCO SAVARDO   
SILVANA MELONI   
PAOLA FIORANI 

## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

PDL "Ulteriori modificazioni alla legge regionale 14 febbraio 1995, n.6 (Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia contemporanea) e alla legge regionale 21 gennaio 2003, n.1 (Costituzione del Centro Studi Giuridici e Politici)"

### INDIVIDUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI AVENTI EFFETTI FINANZIARI

Le disposizioni del pdl rilevanti dal punto di vista economico finanziario, sono quelle che intervengono sulla lr 6/1995 riguardante l'ISUC, stabilendo in legge i compensi, finora rinviati ad atti interni dell'ISUC, spettanti ai componenti dei seguenti organi dell'Istituto e rivedendone contemporaneamente la composizione:

- Consiglio scientifico-istituzionale (composto da 5 membri), che si sostituisce al vigente Consiglio di amministrazione (composto da 7 membri), come organo di indirizzo scientifico ed amministrativo dell'Istituto di storia dell'Umbria contemporanea;
- Collegio dei revisori dei conti, con numero di componenti invariato a 3 effettivi.

In particolare hanno effetti finanziari le seguenti disposizioni:

1. art. 5 del pdl di modifica dell'art. 6 (Consiglio amministrativo) in (Consiglio scientifico-istituzionale) della lr 6/1995, riducendo al comma 1 il **numero di componenti del consiglio da 7 a 5**;
2. con lo stesso art. 5 si aggiunge il comma 7 all'art. 6, in cui si dispone in legge che **ai componenti del consiglio spettano gettoni di presenza e rimborsi spese esclusivamente per la partecipazione alle riunioni** del consiglio stesso nel rispetto della normativa regionale in materia di contenimento della spesa pubblica e fatta salva la previsione introdotta all'art.8, comma 3.

Attualmente a ciascun componente del CdA è corrisposta un'indennità annua lorda pari allo 0,5% dell'indennità di carica dei consiglieri regionali, in applicazione della DGR 1534/2007 di attuazione dell'art.4 della lr 8/2007 che affida alla Giunta regionale il compito di stabilire le indennità di presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione di enti, agenzie e aziende regionali.

3. l'art.6 del pdl che modifica l'art.8 (Presidente e Vicepresidente) della lr 6/1995 disponendo al comma 3 **per il presidente, del consiglio e contestualmente dell'Istituto, un compenso mensile lordo, onnicomprensivo, pari al 10% dell'indennità di carica mensile di un consigliere regionale.**

Attualmente al presidente è corrisposta un'indennità annua lorda pari all'8% dell'indennità di carica dei consiglieri regionali secondo la DGR 1534/2007;

4. art.7 del pdl che modifica l'art.9 (Collegio dei revisori) della lr 6/1995 introducendo un comma 4 con cui si dispone in legge **l'indennità mensile del Presidente e degli altri due membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti pari rispettivamente al 20% ed al 15% del compenso mensile del presidente dell'Istituto.**

Attualmente le stesse percentuali sono previste nello Statuto dell'Istituto.

### QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL COMBINATO DISPOSTO

Nelle Tabelle seguenti si esplicitano le modalità di calcolo dei compensi:

1. Tabella 1 : che si applicherebbero secondo il pdl in esame e

2. Tabella 2 : allo STATUS QUO ossia come vengono erogati attualmente nel rispetto della normativa vigente, dello statuto dell'istituto e della dgr 1534/2007

**Tabella 1 – Indennità/compensi spettanti ai componenti degli organi dell'ISUC secondo il pdl in esame**

Ruolo a cui compete l'indennità	In %	modalità di calcolo del parametro di riferimento	pari a	indennità risultante	
				mensile	annuale
<b>pdl in esame di modifica a LR 6/1995 Ristrutturazione ISUC</b>					
CONSIGLIO SCIENTIFICO ISTITUZIONALE (5 MEMBRI)					
presidente	10%	indennità di carica mensile di un consigliere regionale	6.600,00	660,00	7.920,00
Altro membro		gettone di presenza a seduta di 30euro x 12 sedute	30,00		360,00
Altro membro		gettone di presenza a seduta di 30euro x 12 sedute	30,00		360,00
Altro membro		gettone di presenza a seduta di 30euro x 12 sedute	30,00		360,00
Altro membro		gettone di presenza a seduta di 30euro x 12 sedute	30,00		360,00
TOTALE CONSIGLIO SCIENTIFICO ISTITUZIONALE					9.360,00
COLLEGIO REVISORE DEI CONTI (3EFFETTIVI)					
presidente	20%	indennità del presidente dell'istituto e del consiglio scientifico istituzionale	660,00	132,00	1.584,00
altro membro effettivo	15%	indennità del presidente dell'istituto e del consiglio scientifico istituzionale	660,00	99,00	1.188,00
altro membro effettivo	15%	indennità del presidente dell'istituto e del consiglio scientifico istituzionale	660,00	99,00	1.188,00
TOTALE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI					3.960,00
<b>TOTALE COMPENSI CONSIGLIO SCIENTIFICO ISTITUZIONALE E COLLEGIO REVISORE DEI CONTI</b>					<b>13.320,00</b>

Nota: nella Tabella 1 si è ipotizzato un numero di sedute del Consiglio scientifico-istituzionale pari a 12 l'anno ed un gettone di presenza pari a 30 euro, comportando così un ammontare annuo pari a 360 euro per gettoni di presenza per ogni membro diverso dal presidente. Tale ammontare varierà ovviamente a seconda del numero di sedute. Con 12 sedute si raggiunge un compenso annuo per membro del comitato simile all'indennità che spetta ad i membri diversi dal presidente secondo la normativa vigente, che riconosce loro lo 0,5% dell'indennità di carica di un consigliere regionale (vedi Tabella 2).

**Tabella 2 – Indennità/compensi spettanti ai componenti degli organi dell'ISUC allo STATUS QUO ossia secondo la normativa vigente, lo Statuto e la DGR1534/2007**

<b>STATUS QUO</b>					
Secondo statuto ISUC e Delibera G.R. 1534 del 2007					
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE (7MEMBRI)					
presidente	8%	indennità carica annuale di un consigliere regionale	79.200,00		6.336,00
Altro membro	0,5%	indennità carica annuale di un consigliere regionale	79.200,00		396,00
Altro membro	0,5%	indennità carica annuale di un consigliere regionale	79.200,00		396,00
Altro membro	0,5%	indennità carica annuale di un consigliere regionale	79.200,00		396,00
Altro membro	0,5%	indennità carica annuale di un consigliere regionale	79.200,00		396,00
Altro membro	0,5%	indennità carica annuale di un consigliere regionale	79.200,00		396,00
Altro membro	0,5%	indennità carica annuale di un consigliere regionale	79.200,00		396,00
TOTALE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE					8.712,00
COLLEGIO REVISORE DEI CONTI (3EFFETTIVI+2SUPPLENTI)					
presidente	20%	indennità del presidente dell'istituto e del consiglio amministrazione	6.336,00		1.267,20
altro membro effettivo	15%	indennità del presidente dell'istituto e del consiglio amministrazione	6.336,00		950,40
altro membro effettivo	15%	indennità del presidente dell'istituto e del consiglio amministrazione	6.336,00		950,40
TOTALE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI					3.168,00
<b>TOTALE COMPENSI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO REVISORE DEI CONTI</b>					<b>11.880,00</b>

La differenza di spesa complessiva, come onere aggiuntivo rispetto allo status quo per le stesse indennità, si stima pari a +1.440,00 euro nell'ipotesi di 12 sedute del consiglio annue, aumenta all'aumentare del numero di sedute e viceversa al loro diminuire.

## MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI

Il concorso della Regione al sistema di finanziamento dell'ISUC dal 2001 si basa su un contributo finanziario annuale nella forma di trasferimento corrente dal Bilancio dell'Assemblea legislativa all'ISUC e sul personale, mezzi e strutture adeguate messi a disposizione dell'ISUC dall'Assemblea legislativa, come descritto dagli articoli 12 e 14 della l.r. 6/1995.

I trasferimenti all'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea sono considerati spese obbligatorie e stanziati nel Bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa per il triennio 2021-2023 nell'ambito della Missione 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE; Programma 1 ORGANI ISTITUZIONALI; Titolo 1 Spese correnti nel Capitolo n.13601, art. 99, denominato "TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'ISTITUTO PER LA STORIA DELL'UMBRIA" e previsti come segue:

Previsioni di spesa	Anno di esercizio (euro)		
	2021	2022	2023
capitolo n.13601, art. 99, denominato "TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'ISTITUTO PER LA STORIA DELL'UMBRIA" Fondi per il funzionamento dell'ISUC (legge regionale 14.2.1995, n. 6)	'120.000,00	120.000,00	'120.000,00

## RIEPILOGO EFFETTI FINANZIARI

Le modifiche disposte operano all'interno del sistema di finanziamento vigente della l.r. 6/1995 descritto negli articoli 12 e 14, che negli anni 2021, 2022, 2023 prevede come contributo regionale un trasferimento corrente di 120.000 euro annui dal Bilancio dell'Assemblea legislativa verso l'ISUC.

All'interno di tale trasferimento le spese per le indennità lorde dei componenti degli organi ammontano a 13.320 euro annui, comprensivi della variazione di oneri stimata pari a +1.440,00 euro, che dovrà essere coperta da una riduzione delle spese rimodulabili e non obbligatorie nella gestione corrente delle attività e del bilancio dell'Istituto.